

Scheda tecnica pensionamento anticipato nel settore edilizio

Nota importante: accredito secondo il regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione PEAN

- ▶ Il contratto collettivo di lavoro nel settore dell'edilizia prevede il pensionamento anticipato.
- ▶ L'accredito di vecchiaia annuale si basa sul «Regolamento concernente le prestazioni e i contributi della Fondazione per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (Fondazione FAR)».
- ▶ L'accredito di vecchiaia eventualmente trasferito dalla Fondazione PEAN sarà accreditato alla/al dipendente interessato. Al raggiungimento dell'età di riferimento sorge il diritto alla prestazione di vecchiaia.

 Maggiori informazioni sulla Fondazione PEAN sono disponibili su: www.far-suisse.ch

1. Concetto di pensionamento anticipato Fondazione PEAN

Dal 1° luglio 2003 le/i dipendenti possono usufruire del pensionamento flessibile, ossia del pensionamento anticipato, e percepire una rendita transitoria.

La rendita transitoria è erogata dalla «Fondazione pensionamento anticipato PEAN». A questa fondazione devono versare contributi datori di lavoro e dipendenti.

2. Possibilità

Vi sono le seguenti possibilità:

2.1 Continuazione della previdenza presso l'Asga dal compimento del 60° anno di età

Asga offre alle persone assicurate di continuare la previdenza per la vecchiaia fino all'età di riferimento durante il periodo di erogazione della rendita transitoria della Fondazione PEAN. Eventuali accrediti di risparmio sono assunti dalla Fondazione PEAN e trasferiti all'Asga. Per le persone assicurate per le quali la Fondazione FAR non versa accrediti di vecchiaia, l'Asga offre la continuazione della previdenza senza contributi fino all'età di riferimento. In questi casi, l'avere di vecchiaia disponibile presso l'Asga viene proseguito e remunerato con interessi.

La continuazione della previdenza, con o senza contributi, genera costi amministrativi che vengono conteggiati dalla Fondazione PEAN o detratti dalla rendita della Fondazione PEAN e trasferiti all'Asga.

In caso di incapacità al lavoro e al guadagno, così come in caso di decesso, non sono coassicurate prestazioni di rischio (esonero dal pagamento dei contributi, rendita d'invalidità, rendite per superstiti e capitali in caso di morte). In caso di incapacità al lavoro o al guadagno durante la continuazione della previdenza, non sono erogate prestazioni. È possibile continuare a versare i contributi di risparmio che si stanno versando fino al raggiungimento dell'età di riferimento. Se la persona assicurata muore prima del raggiungimento dell'età di riferimento, i superstiti secondo l'art. 22 o l'art. 24 del Regolamento della cassa hanno diritto all'avere di vecchiaia disponibile. Durante la continuazione della previdenza la persona assicurata non può effettuare riscatti. Con la continuazione della previdenza esonerata dal pagamento dei contributi, non è possibile continuare a risparmiare per la vecchiaia e l'avere di vecchiaia aumenta solo con la remunerazione degli interessi. Non è possibile differire il pensionamento fino all'età di 70 anni. Il raggiungimento dell'età di riferimento pone fine alla continuazione della previdenza. È possibile optare per un pensionamento anticipato o parziale, ma ciò pone fine alla continuazione della previdenza.

▶ voglia prestare attenzione alla pagina seguente.

2.2 Continuazione dell'assicurazione presso l'Asga dopo il compimento del 58° anno di età a seguito dello scioglimento del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro

Se il rapporto di lavoro è stato sciolto dal datore di lavoro prima del compimento del 60° anno di età, ma dopo il compimento del 58° anno di età, e la persona assicurata non trova un nuovo impiego, ha la possibilità di continuare la previdenza professionale presso l'Asga fino all'inizio dell'erogazione della rendita PEAN. A tal fine rimandiamo alla scheda tecnica «Continuazione dell'assicurazione per le persone assicurate esterne», consultabile su www.asga.ch: regola tutte le condizioni quadro rilevanti per la continuazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 47a LPP. Al compimento del 60° anno di età, la persona assicurata ha la possibilità di passare all'assicurazione PEAN. La richiesta deve essere comunicata per iscritto all'Asga. A partire da quel momento, per le persone assicurate presso la Fondazione PEAN si applicano le disposizioni secondo la presente scheda tecnica. Se non si desidera continuare la previdenza tramite la Fondazione PEAN, la persona assicurata ha la possibilità di continuare l'assicurazione o di disdirla per iscritto rispettando un termine di 30 giorni.

3. Procedura di registrazione per la continuazione della previdenza (tramite PEAN)

- Passo 1: tramite notifica di mutazione il datore di lavoro ci comunica il passaggio nella cerchia di persone per la continuazione della previdenza PEAN (cerchia di persone 60). Se invece non si desidera continuare la previdenza, il datore di lavoro ci comunica l'uscita dall'azienda.
- Passo 2: dopo aver ricevuto la conferma dalla Fondazione PEAN, l'Asga emette un nuovo certificato di previdenza per la/il dipendente. Il certificato di previdenza si basa sull'avere di vecchiaia disponibile e su un salario assicurato di zero franchi. La prestazione di capitale prevista al raggiungimento dell'età di riferimento non tiene ancora conto di eventuali accrediti di vecchiaia o versamenti della Fondazione PEAN.